

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2507)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(MACRELLI)

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1963

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna

ONOREVOLI SENATORI. — L'accresciuto traffico commerciale, che negli ultimi anni ha avuto un rapido e notevole incremento, nei porti di Livorno, La Spezia e Taranto ha causato anche l'incremento dell'attività caratteristica dei porti stessi, sensibilizzando la necessità di dotarli di nuovi bacini di carenaggio adeguati alle attuali e future esigenze ed a navi di maggiore tonnellaggio.

Per il porto di Livorno il Comune, l'Amministrazione provinciale, le Camere di commercio e industria, le Casse di risparmio, il Monte dei Paschi di Siena e infine il Banco di Napoli si sono riuniti in Consorzio ed hanno chiesto il contributo dello Stato nella spesa occorrente.

Con il presente disegno di legge tale contributo è stato fissato nella somma di lire 8 miliardi, da erogarsi con le modalità che saranno fissate con proprio decreto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

Tale somma sarà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nel corrente esercizio 1962-1963, di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65, ed in ragione di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

Analoga iniziativa è stata svolta nel porto di La Spezia; il Comune, l'Amministrazione provinciale e la Camera di commercio si so-

no costituiti in Consorzio ed hanno chiesto il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione di un bacino galleggiante.

Nel disegno di legge che si propone tale contributo è stato fissato nella somma di lire 2 miliardi, da erogarsi con le modalità che saranno fissate con proprio decreto dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

Tale somma sarà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nel corrente esercizio 1962-1963, in ragione di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

Per il porto di Taranto tale iniziativa è stata presa in attuazione dei programmi predisposti dalla Fincantieri, dalla Società Officine di costruzione e riparazione navali di Taranto, che ha divisato di costruire il bacino galleggiante capace di ospitare navi fino a 70.000 tonnellate, necessario anche all'incremento del traffico derivante dall'ampliamento del porto di Taranto in connessione dell'attività del nuovo quarto centro siderurgico della Finsider.

A tal fine la predetta Società ha chiesto il contributo dello Stato nella spesa occorrente, contributo che è stato determinato nella somma di lire 1 miliardo da erogarsi con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro.

Detta somma sarà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67.

In relazione alle accresciute esigenze dei traffici connessi con lo sviluppo industriale della zona di Ravenna, sono in corso di esecuzione, come è noto, le opere foranee per l'ampliamento e la sistemazione di quel porto.

Per il completamento di tali opere occorre provvedere al finanziamento della residua spesa di lire 4 miliardi, finanziamento che viene previsto col presente disegno di legge.

Tale somma sarà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245.000.000 nel corrente esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.

Al fine di poter provvedere alla rapida esecuzione delle opere previste, viene autorizzato il Ministro per i lavori pubblici ad assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

Alla copertura della complessiva spesa di lire 1 miliardo, relativa all'esercizio 1962-63, si provvede in conformità dell'articolo 6 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire 8.000.000.000 per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 8.000.000.000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65, di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia il contributo di lire 2 miliardi per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio in La Spezia.

La somma di lire 2 miliardi sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63 e lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società officine costruzioni e riparazioni navali di Taranto un contributo di 1 miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

Tale contributo sarà liquidato dopo che la Società di cui al comma precedente avrà ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

Art. 4.

Le modalità di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Per la prosecuzione delle opere foranee del nuovo porto industriale di Ravenna è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.

Il Ministro per i lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.